



Umbria

sistema parchi



Parco regionale
STINA

Regolamento

Regolamento e Norme tecniche di attuazione del Parco regionale dello S.T.I.N.A.

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivi e finalità del Regolamento

1. Il Regolamento costituisce documento del Piano del Parco regionale dello S.T.I.N.A..
Disciplina le modalità d'accesso, fruizione ed utilizzo, nonché i criteri di gestione e d'esercizio delle attività consentite nel parco.
2. Il Regolamento, in coerenza con gli altri documenti che compongono il Piano del Parco, ha la finalità di perseguire la conservazione e la salvaguardia del patrimonio naturale nonché degli altri valori del territorio del Parco quali quelli storico-culturali, paesaggistici e antropologici.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 e dall'art. 15 della l.r. n. 9/1995 e s.m.i., il Regolamento del Parco:
 - a) determina i criteri di gestione dell'area naturale protetta e l'esercizio delle attività consentite e coerenti con la normativa di settore e con le finalità e gli obiettivi del Piano del Parco;
 - b) concorre all'applicazione della Legge quadro sulle aree naturali protette - L. 394/1991 e della L.R n. 9/1995 e s.m.i., e all'attuazione del Piano del Parco e del Piano Pluriennale Economico e Sociale;
 - c) concorre all'applicazione delle normative dell'Unione Europea, nazionali e regionali in materia di tutela dell'ambiente;
 - d) concorre all'applicazione del D.P.R. n. 357/ 97 e s.m.i. in materia di biodiversità, Natura 2000 e Rete Ecologica.

Art. 2 Delimitazione del territorio del Parco

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, il perimetro del territorio Parco è quello indicato dal Piano del Parco regionale dello S.T.I.N.A., nella apposita cartografia in scala 1:10.000.
Il territorio del Parco è suddiviso in zone omogenee come disposto dall'art. 12 della l.r. n. 9/1995 e s.m.i.:
 - Zona B, classificata come "Riserva Generale Orientata";
 - Zona C, classificata come "Area di Protezione";
 - Zona D, classificata come "Area di Promozione Economica e Sociale".
2. Il perimetro esterno del territorio del Parco è segnalato da apposite tabelle. Per ogni ulteriore approfondimento i confini e i limiti catastali del Parco sono pubblicati sul sito web istituzionale della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/ambiente/parchi-nazionali-e-regionali>
3. L'ingresso nel Parco deve essere segnalato da appositi cartelli a lato delle strade d'accesso e nei punti d'intersezione tra le stesse con il perimetro del Parco. I cartelli devono riportare il logo regionale del Sistema dei Parchi ed il nome del Parco.

Art. 3 Organi di gestione

1. Il Soggetto gestore del Parco, è individuato secondo le disposizioni dell'art. 8 della L.R. n. 9/1995 e s.m.i. Ai sensi di quanto previsto dalla stesa legge regionale, il Soggetto gestore si avvale della Comunità del parco quale organo consultivo e propositivo.

Art. 4 Attività di gestione e controllo

1. Il Soggetto gestore esercita la funzione di controllo generale sull'attuazione del Piano del Parco e sul rispetto del presente Regolamento, avvalendosi di apposita struttura tecnica.

2. Le concessioni, autorizzazioni e nullaosta che sono rilasciati dalle amministrazioni competenti, relative ad interventi, impianti ed attività da effettuare all'interno dell'area del Parco, dovranno essere conformi alle norme e prescrizioni del Piano del Parco e del Regolamento.

3. Ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 9/1995 e s.m.i. l'Ente locale territoriale competente, prima del rilascio di concessioni o autorizzazioni, verifica la conformità delle stesse al Piano del Parco ed al relativo Regolamento e dichiara formalmente tale conformità nell'atto amministrativo di autorizzazione dandone contestuale comunicazione al Soggetto gestore. L'Ente territoriale competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e nullaosta, deve acquisire il preventivo nullaosta del Soggetto gestore del Parco che è tenuto a rilasciarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

4. Nei casi di evidente contrasto tra le autorizzazioni, le concessioni ed i nullaosta rilasciati dagli Enti territoriali competenti e le disposizioni del Piano del Parco e del presente Regolamento, il Soggetto gestore ha facoltà di chiedere l'annullamento alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 16, comma 4, della l.r. n. 9/1995 e s.m.i.

Articolo 5 Coordinamento con altri strumenti di pianificazione

1. Al fine di assicurare la prevalenza del Piano del Parco, così come stabilito dall'art. 2, comma 2, della L. 394/1991 nonché dall'art. 12, comma 9, della l.r. n. 9/1995 e s.m.i., gli strumenti di pianificazione urbanistica e quelli di pianificazione settoriale che interessano a qualsiasi livello il territorio del Parco, dovranno adeguarsi al Piano del Parco, fatto salvo quanto previsto dall'art. 145 del d.lgs. 42/2004 in materia di tutela paesaggistica.

2. Gli Enti la cui competenza amministrativa riguarda territori compresi nel Parco, dovranno adeguare i propri regolamenti e gli strumenti di pianificazione di qualsiasi livello, alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento concorre all'attuazione delle misure di conservazione previste per le aree della Natura 2000 presenti nel territorio del Parco. Il Soggetto gestore può predisporre specifici regolamenti di settore ad integrazione delle misure di conservazione già previste per le aree Natura 2000.

Titolo II – Uso del Territorio

Sezione 1 Disposizioni generali

Articolo 6 Rispetto dell'ambiente naturale

1. In tutto il territorio del Parco è vietata l'attività venatoria, salvo deroga per prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi mediante piani straordinari che prevedano metodologie ecologiche e

selettive secondo la normativa di settore vigente, su iniziativa organizzata dal Parco e sotto la sua diretta responsabilità e sorveglianza.

2. In tutto il territorio del Parco sono vietate l'apertura e l'esercizio di nuove cave, miniere e discariche e l'asportazione di minerali e di fossili salvo deroghe, autorizzate dal Parco in coerenza con la normativa di settore vigente.

3. In tutto il territorio del Parco è vietata l'emissione di rumore e di luce in concentrazione tale da recare danno agli habitat naturali e alle specie animali e disturbo alla quiete dei luoghi e comunque nei limiti previsti dalla normativa di settore vigente.

4. Sono esclusi dai divieti di cui al comma precedente gli usi di strumenti necessari per attività di ricerca scientifica e monitoraggio, previo nullaosta del Parco, nonché per esigenze di sorveglianza, soccorso e di ordine pubblico.

Articolo 7 Salvaguardia della pulizia dei luoghi

1. Su tutto il territorio del Parco è vietato l'abbandono, anche temporaneo, fuori dagli appositi contenitori di rifiuti, compresi quelli derivanti dal consumo di pasti, di bevande, da pic-nic o da altre attività connesse alla fruizione del parco. È altresì vietato l'abbandono di materiale e di attrezzature di qualunque tipo. In caso di inosservanza delle presenti disposizioni si applica quanto previsto agli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Articolo 8 Accensione di fuochi e abbruciamenti

1. Fatto salvo quanto previsto nei commi successivi in tutto il territorio del Parco è vietata l'accensione di fuochi all'aperto, l'utilizzo di fiamme libere ed in particolare l'accensione di fuochi a terra.

2. È consentito, in deroga al comma 1, agli abitanti dei comuni ricadenti nel territorio del parco, di utilizzare bracieri da barbecue e fornelli da campeggio, purché nelle private pertinenze delle abitazioni e in condizioni di assoluta sicurezza, garantendo la presenza in loco di strumenti idonei per contrastare l'insorgere di fiamme libere e di principi d'incendio.

3. È consentito, esclusivamente in aree di verde attrezzato sottoposte a sorveglianza, l'accensione di fuochi e di camini secondo quanto previsto dall'art. 24 della l.r. n. 28/2001.

4. Le aree di verde attrezzato sottoposte a sorveglianza sono individuate dal Parco con apposita tabella sulla quale sono riportate le indicazioni specifiche fornite dal Parco in assenza delle quali resta valido il divieto di cui al precedente comma.

5. Relativamente all'abbruciamento in loco dei residui vegetali provenienti da interventi agro-silvo-pastorali è esteso a tutto il territorio del Parco quanto previsto all'art. 56 bis del Regolamento regionale. n. 7/ 2002 e s.m.i. di attuazione della l. r. n. 28/2001 e s.m.i. Restano fermi i divieti di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n.353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi con le relative sanzioni".

6. È vietato danneggiare piante o parti di esse per l'accensione e l'alimentazione di bracieri e di fuochi.

Articolo 9 Attività di campeggio e bivacco

1. Nelle zone B del territorio del Parco non sono consentiti il campeggio ed il bivacco.

2. Nelle zone C e D del territorio del Parco il bivacco è consentito previa autorizzazione da parte del Soggetto gestore del Parco mentre il campeggio (sosta all'aperto per una o più notti

nel medesimo luogo con tende, camper o roulotte) è consentito esclusivamente nelle aree appositamente attrezzate. Per le attività di escursionismo che durano più di un giorno il Parco può autorizzare la sosta in aree diverse da quelle appositamente attrezzate previa specifica richiesta contenente l'indicazione dei luoghi, del giorno e del numero dei partecipanti.

3. I campeggiatori e gli altri ospiti temporaneamente presenti nel territorio del Parco sono tenuti al rigoroso rispetto dell'ambiente e della natura dei luoghi e, in particolare, dei seguenti divieti:

- taglio delle piante;
- qualsiasi forma di danneggiamento della vegetazione;
- asportazione di rocce, minerali e vegetali;
- qualsiasi manomissione del terreno intorno alle tende e la realizzazione del solco per la raccolta delle acque piovane;
- qualsiasi azione e attività comunque in contrasto con le caratteristiche e la quiete della località;
- accensione di fuochi;
- abbandono di rifiuti di qualunque genere.

4. Tutte le attività di cui al presente articolo sono regolamentate da apposito disciplinare che individuerà nel dettaglio le aree e ulteriori modalità di fruizione anche in accordo con i soggetti titolari degli usi civici quando ne siano interessati i relativi territori.

Articolo 10 Attività di arrampicata sportiva

1. L'utilizzo della parete di arrampicata è consentito dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle 17,00 dal 1° Ottobre al 31 Marzo e dalle ore 7.00 alle ore 20.00 dal 1° Aprile al 30 Settembre.
2. Possono arrampicare solamente coloro che dichiarino al Soggetto gestore di essere autonomi nella pratica sportiva dell'arrampicata ed in regola con la copertura assicurativa. Tale dichiarazione deve essere resa preventivamente all'autorizzazione rilasciata dal Soggetto gestore.
3. Tale dichiarazione solleva il Parco e gli eventuali proprietari delle aree dedicate all'arrampicata sportiva da ogni responsabilità per incidenti che si dovessero verificare. I minorenni in ogni caso, possono arrampicare solo se accompagnati da persona maggiorenne che se ne assuma la responsabilità. In tale circostanza la dichiarazione deve essere sottoscritta dal genitore ovvero da chi ne esercita la patria potestà.
4. E' fatto obbligo a tutti i frequentatori di rispettare scrupolosamente le norme tecniche di seguito elencate:
 - non rimuovere o spostare i rinvii già presenti sulla struttura;
 - non rimuovere, spostare o aggiungere appigli o appoggi sulla struttura;
 - segnalare tempestivamente al Soggetto gestore qualsiasi necessità di ripristino o intervento tecnico alla struttura (quali viti allentate, elementi instabili, ecc.);
5. Tutte le attività di cui al presente articolo sono regolamentate da apposito disciplinare che individuerà nel dettaglio le aree e ulteriori modalità di fruizione anche in accordo con i soggetti titolari degli usi civici quando ne siano interessati i relativi territori.

Articolo 11 Attività sportive e ricreative, manifestazioni ed eventi

1. Il Soggetto gestore dovrà provvedere, entro 60 giorni dalla data di approvazione definitiva del Piano del Parco, alla redazione di appositi regolamenti di dettaglio sulla disciplina relative alle attività sportive, outdoor, ricreative e sull'organizzazione di manifestazioni ed eventi.
2. I regolamenti, di cui al comma 1, andranno sottoposti ad apposita Valutazione di Incidenza Ambientale e approvati dalla Regione Umbria.

Articolo 12 Riprese fotografiche, video e cinematografiche

1. Nelle aree del Parco accessibili, è consentita, liberamente e gratuitamente, la ripresa fotografica e cinematografica dilettantistica e per scopi non commerciali. Le riprese fotografiche, video e cinematografiche devono essere effettuate rispettando scrupolosamente le norme comportamentali disciplinate dal presente regolamento, senza arrecare disturbo alle specie animali e senza danneggiare il patrimonio naturale e ambientale.
2. La ripresa fotografica e cinematografica per scopi direttamente o indirettamente commerciali è soggetta al preventivo nullaosta del Parco
3. Sono escluse dall'autorizzazione di cui al precedente punto le riprese finalizzate a promuovere le attività svolte all'interno del territorio del Parco ed in particolare a promuovere i prodotti e i servizi tipici del Parco.
4. Chiunque intenda effettuare riprese a fini pubblicitari deve presentare istanza di autorizzazione al Parco almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese.
5. L'autorizzazione alla ripresa viene rilasciata dal Soggetto gestore, fatte salve le primarie esigenze di compatibilità con le finalità del Parco, subordinatamente al pagamento di un diritto a favore del Parco. L'ammontare del diritto è determinato in relazione all'importanza, alla durata, alla quantità, alla diffusione delle immagini e alla qualità dei siti interessati e può variare tra le seguenti cifre:
 - a. per le riprese fotografiche, da 300,00 a 3.000,00 euro;
 - b. per le riprese video e cinematografiche da 1.000,00 a 5.000,00 euro.
6. Il diritto deve essere pagato in unica soluzione mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Parco entro ad avvenuta comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
7. E' possibile applicare una riduzione del diritto di ripresa fino al 20% qualora sul materiale foto-video-cinematografico venga chiaramente ed integralmente riportata la dicitura "Ripresa o foto effettuata nel Parco regionale dello S.T.I.N.A.".
8. In caso di riprese non autorizzate si applicano le sanzioni amministrative previste dal 2° comma dell'art. 30 della L. 6 dicembre 1991 n 394, oltre al risarcimento dei danni eventualmente procurati.

Articolo 13 Introduzione di cani

Nelle zone B, C e D del Parco è consentita l'introduzione di cani di qualsiasi razza, purché registrati all'anagrafe canina e condotti al guinzaglio, che non deve superare la lunghezza di m. 1,5. In tali aree deve in ogni caso essere rispettato quanto previsto nell'Ordinanza contingibile ed

urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009).

1. Nelle zone B, C e D del Parco è consentita l'introduzione di un solo cane da tartufo, regolarmente registrato all'anagrafe canina, purché portato da persona munita di regolare tesserino e condotto al guinzaglio che deve essere lungo non più di 6 metri. La condotta al guinzaglio non è obbligatoria esclusivamente per i cani da tartufo appartenenti alla razza Lagotto romagnolo certificati ENCI.

2. Non sono soggetti alle restrizioni di cui al comma precedenti:

- i cani utilizzati nelle operazioni di soccorso;
- i cani al seguito delle mandrie e delle greggi autorizzate al pascolo, in regola con le norme sanitarie e controllati dal conduttore;
- i cani utilizzati per motivi scientifici e per il recupero di animali feriti, previo nullaosta del Parco.

4. E' fatto assoluto divieto in tutto territorio del Parco di lasciare i cani vaganti, sia nelle ore diurne che notturne.

5. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane lungo i sentieri o altra viabilità del Parco di essere dotato di strumenti idonei alla raccolta delle feci e di provvedere alla stessa.

Articolo 14 Attività di soccorso, sorveglianza e servizio

1. In tutto il territorio del Parco sono consentite le attività di soccorso, di sorveglianza e di servizio svolte da e per conto del Parco.

Sezione II Accesso al territorio del parco

Art. 15 Accesso al parco

1. Il Parco riconosce il diritto all'accessibilità degli spazi e dei luoghi del suo territorio a tutti. A tal fine promuove soluzioni progettuali tese a favorire la fruizione delle risorse del parco, ai visitatori di ogni fascia di età e ai visitatori disabili con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, nel rispetto della tutela e della conservazione dell'ambiente del parco.

2. L'accesso al Parco è consentito tutti i giorni secondo le disposizioni per le singole zone del suo territorio. E' facoltà del Parco impedire o limitare temporaneamente l'accesso a zone interessate da interventi di ripristino o conservazione e delimitate con apposita tabellazione.

Articolo 16 Accessibilità pedonale

1. Nelle zone B e C del Parco gli escursionisti possono percorrere esclusivamente i sentieri individuati da apposita segnaletica, senza mai allontanarsi da essi.

2. Lungo i sentieri e nelle immediate vicinanze è vietato:

- accendere fuochi, bivaccare, campeggiare e svolgere qualsiasi altra attività che ostruisca o renda disagiata il transito degli escursionisti;
- apportare o spargere fango, detriti, rifiuti o materiale di qualsiasi specie, anche temporaneamente;
- impedire il libero deflusso delle acque nei deviatori e nei fossi laterali, ocludendoli o danneggiandoli;
- danneggiare, spostare, rimuovere, occultare o imbrattare la segnaletica e ogni altro

manufatto ad essa attinente.

4. Gli escursionisti sono tenuti ad usare prudenza e a seguire itinerari di difficoltà commisurata alle proprie capacità.
5. Lungo i tratti dei sentieri che si sovrappongono con la viabilità ordinaria (statale, regionale, provinciale e comunale) valgono le disposizioni previste dal d.lgs. 285/1992 e s.m.i. e dal d.p.r. n.495/1992 e s.m.i.
6. Nei sentieri per escursionisti esperti con attrezzatura (EEA) e nei sentieri per disabili (D) è fatto obbligo di attenersi alle prescrizioni indicate nella apposita segnaletica, con particolare riferimento all'utilizzo dei dispositivi di sicurezza.
7. Chiunque si accorga di situazioni che possono mettere in pericolo la sicurezza degli escursionisti lungo i sentieri è tenuto a darne tempestiva informazione al Parco.

Articolo 17 Accessibilità per persone anziane, diversamente abili e bambini

1. La fruizione del Parco da parte di anziani, diversamente abili e minorenni è favorita attraverso la realizzazione di una rete di sentieri dotati delle necessarie attrezzature, individuati con apposita segnaletica.
2. Nelle aree di parcheggio deve essere garantita la riserva di posti per disabili. Negli edifici che ospitano i servizi e le attività connessi agli scopi istituzionali del parco, con particolare riferimento ai punti di informazione e ai centri di educazione, studio e ricerca, deve essere garantito l'accesso ai disabili. Per tutte le attività e i servizi, disponibili a pagamento all'interno del parco deve essere prevista una riduzione degli importi per tutte le categorie di cui al presente articolo.
3. Il Parco nomina un ***coordinatore per l'accessibilità*** che ha il compito di:
 - individuare le barriere esistenti e gli interventi necessari per la loro rimozione;
 - monitorare la realizzazione degli interventi a tale scopo appaltati;
 - predisporre una relazione annuale sulle azioni intraprese da trasmettere agli uffici regionali competenti.

Articolo 18 Accesso con bicicletta e a cavallo

1. In tutto il territorio del Parco è consentito l'accesso con biciclette e a cavallo lungo la viabilità statale, provinciale, comunale, vicinale.
2. Relativamente alla rete dei sentieri è consentito nelle zone B, C e D del Parco l'accesso con bicicletta e a cavallo lungo i sentieri individuati da apposita segnaletica.
3. Il Parco può limitare, anche temporaneamente, l'accesso ai sentieri valutate particolari specifiche esigenze di tutela ambientale nonché di sicurezza d'uso degli stessi.
4. Gli escursionisti che utilizzano biciclette o cavalli, sono tenuti a un comportamento, ad un'andatura e ad una velocità, tali da non mettere in pericolo la sicurezza altrui.

Articolo 19 Circolazione con mezzi motorizzati

1. Nelle zone B del parco, nell'ambito della viabilità ordinaria, è consentito l'uso dei mezzi motorizzati di qualsiasi tipo, esclusivamente previo nullaosta del Parco:

- ai proprietari di beni immobili o ai titolari di diritti di godimento sugli stessi;
- ai soggetti realizzatori di opere ed interventi preventivamente autorizzati;
- per motivi di studio e ricerca scientifica.

2. Nelle zone C e D del Parco è consentito l'uso dei mezzi motorizzati di qualsiasi tipo come di seguito riportato:

- nelle zone C nell'ambito della viabilità ordinaria (statale, provinciale, comunale ed interpodereale);
- nelle zone D nell'ambito della viabilità ordinaria (statale, provinciale, comunale, vicinale) e di quella rurale.

3. Per sopravvenute esigenze di tutela ambientale, il Parco può limitare o impedire la circolazione dei mezzi motorizzati d'intesa con gli Enti competenti.

4. In tutto il territorio del Parco è vietata la sosta dei veicoli al di fuori delle aree di parcheggio.

Articolo 20 Realizzazione, gestione e manutenzione della rete dei sentieri

1. Il Parco, anche al fine di migliorare la fruizione della rete dei sentieri, collabora con la Regione per l'aggiornamento del Rete escursionistica di interesse regionale di cui all'art. 175 della L.R. n. 1/2015 s.m.i.

2. Per ogni sentiero del Parco sono assicurate le seguenti informazioni:

- a) numero del sentiero, che lo individua univocamente;
- b) rappresentazione planimetrica in scala non inferiore a 1:25.000;
- c) coordinate geografiche e altitudine di un insieme di punti significativi con frequenza tale da consentire l'individuazione dell'andamento planoaltimetrico del sentiero stesso;
- d) traccia gps georeferenziata in coordinate WGS 84 e Gaus-Boaga fuso est, organizzata in un archivio GIS georeferenziato;
- e) descrizione testuale e fotografica delle caratteristiche del percorso e degli aspetti fisici, e di quelli naturalistici, paesaggistici, storici e culturali di cui consente la fruizione;
- f) localizzazione delle fonti di acqua potabile e di strutture di supporto per l'escursionista lungo il percorso o nelle immediate vicinanze;
- g) lunghezza, grado di difficoltà, tempo di percorrenza, suddiviso per tratti di durata non superiore alla mezz'ora;
- h) schede di dettaglio sulla percorribilità, sullo stato di manutenzione e sulle valenze paesaggistiche e naturalistiche incontrate
- i) informazioni sulla presenza e tipologia di segnaletica orizzontale utilizzata, suddivise per tratti omogenei;

3. In relazione ai sentieri individuati il Parco, con cadenza almeno quinquennale, redige il Piano della rete dei sentieri che individua le priorità di intervento, sulla base dei seguenti parametri:

- stima e previsione del numero di escursionisti che fruiscono annualmente dei sentieri;
- valutazione della compatibilità della fruibilità di siti di interesse naturalistico, paesaggistico, storico o culturale, con le esigenze di salvaguardia e conservazione degli stessi;
- costi di realizzazione e di riqualificazione dei sentieri;
- numero e gravità degli incidenti occorsi agli escursionisti sui sentieri esistenti;
- possibilità di fruizione dei sentieri da parte di anziani e diversamente abili.

4. Il Parco, per l'autorizzazione e il relativo rilascio del numero identificativo propone alla Regione, l'apertura di nuovi sentieri esclusivamente in uno dei seguenti casi:

- a) il sentiero è previsto nella Rete escursionistica di interesse regionale di cui al comma 1;
- b) il sentiero è collegato alla Rete escursionistica di interesse o ne rappresenta una

- connessione funzionale fra tratti di questa;
- c) il sentiero consente la connessione a centri abitati, località turistiche, rifugi, centri visite e porte d'accesso del Parco;
 - d) il sentiero è attrezzato per i diversamente abili;
 - e) per i tratti non compresi nella Rete escursionistica di interesse regionale, il proponente è tenuto ad assicurarne la manutenzione.

5. L'apertura di nuovi sentieri è sempre vietata nei casi in cui:

- a) il sentiero ricada tutto o in parte nelle aree della rete Natura 2000 per le quali specifiche misure di conservazione lo vietano;
- b) il sentiero presenti tratti che siano paralleli o a breve distanza da altri sentieri.

6. In tutto il territorio del Parco è altresì vietata l'apertura di nuovi sentieri per "escursionisti esperti" con attrezzatura. Possono essere concesse dalla Regione deroghe subordinate all'impegno dell'Ente pubblico locale territorialmente competente:

- a) all'apposizione di idonea segnaletica informativa, redatta in più lingue, che avverta l'escursionista dei rischi specifici e dei dispositivi di sicurezza necessari;
- b) alla verifica almeno annuale delle attrezzature e della segnaletica;
- c) alla messa in atto di tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari a garantire la fruizione in sicurezza del sentiero;
- d) alla comunicazione annuale al Parco, con apposita relazione, dell'esito delle verifiche e degli interventi effettuati.

La mancata produzione della relazione o qualunque altra omissione comporta da parte del Parco la dismissione dei sentieri; la comunicazione della dismissione va tempestivamente inoltrata anche alla Regione.

7. La segnaletica deve essere conforme a quanto previsto dal Disciplinare regionale tecnico approvato con Delibera della Giunta regionale dell'Umbria n. 1633 del 28 dicembre 2016.

8. Dall'entrata in vigore del presente regolamento la segnaletica preesistente deve essere adeguata a quanto dallo stesso previsto e non è consentita alcuna forma di manutenzione della stessa. E' consentito il suo mantenimento unicamente nel caso essa non causi confusione per l'escursionista e non riporti indicazioni in contrasto con la numerazione stabilita nella Rete regionale di mobilità ecologica di interesse regionale. Ad avvenuto adeguamento della segnaletica il Parco provvede alla rimozione di tutta la segnaletica preesistente non conforme alle presenti disposizioni.

9. E' consentita la sostituzione della segnaletica esistente con altra di identica tipologia.

10. Ai fini del rilascio del nullaosta del Parco, i richiedenti, oltre ai documenti previsti dalla normativa vigente, devono presentare:

- a) un piano di massima per la manutenzione del sentiero contenente il programma di interventi, l'individuazione delle problematiche riscontrabili e la previsione delle risorse economiche necessarie per gli interventi manutentivi;
- b) tutte le informazioni di cui al comma 2 con esclusione di quanto riportato alle lettera a);
- c) l'attestazione da parte del soggetto richiedente della copertura finanziaria necessaria alla manutenzione per almeno un quinquennio;
- d) nel caso di sentieri EEA, le assunzioni di impegno ai sensi del comma 6, lett. a) e b).

11. Gli interventi sulla rete dei sentieri che non sono sottoposti a nullaosta, ad eccezione di quelli che rivestono carattere di urgenza per fini di sicurezza e incolumità pubblica, devono essere comunque comunicati al Parco con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori al fine di consentire le attività di vigilanza.

La comunicazione deve contenere:

- a) informazioni puntuali sulla localizzazione dell'intervento;
- b) la data di inizio e la presunta data di fine dei lavori;
- c) una sintetica descrizione dell'intervento;
- d) una documentazione fotografica dello stato dei luoghi *ante-operam*.

12. Il soggetto responsabile degli interventi deve comunicare al Parco l'avvenuta conclusione dei lavori corredata da una documentazione fotografica dello stato dei luoghi a seguito degli interventi effettuati. La messa in esercizio del sentiero va comunicata alla Regione, alla quale va altresì data tempestiva comunicazione qualora, per qualsiasi ragione, il sentiero non fosse più percorribile.

Articolo 21 Limitazioni all'accesso

1. Per sopravvenute esigenze di tutela ambientale il Parco dispone il divieto o la limitazione, anche temporanea, di accesso in qualsiasi zona del territorio del Parco.

Titolo III - Conservazione biodiversità e tutela del paesaggio

Sezione I Gestione della flora e della fauna

Articolo 22 Flora protetta

1. In tutto il territorio del Parco non è consentito il prelievo, l'asportazione e il danneggiamento di specie vegetali protette erbacee arbustive e arboree, ai sensi della normativa di settore vigente.

2. La raccolta di specie protette è comunque consentita previo nullaosta del Parco, per i soli motivi di studio o di ricerca scientifica. In ogni caso è sempre vietata l'estirpazione o comunque l'asportazione dell'apparato radicale quando ciò non è specificatamente menzionato nell'atto di autorizzazione. Il nullaosta è nominativo e non è cedibile per nessun motivo a terzi ancorché parenti o associati.

3. Il materiale raccolto deve essere destinato esclusivamente allo scopo dichiarato. È assolutamente vietata la vendita o la cessione a qualsiasi titolo a terzi. E' altresì vietato l'utilizzo del prodotto, per i suddetti fini, allo scopo di produzione ad uso commerciale. Il Parco può richiedere gratuitamente per il proprio uso la raccolta e la consegna di un esemplare supplementare di ogni campione.

4. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 in tutto il territorio del Parco è vietato introdurre specie vegetali alloctone che possano alterare l'equilibrio naturale.

5. Nelle zone B, C e D è consentita l'introduzione di specie commestibili, anche non autoctone, limitatamente alle aree destinate a coltivazioni agricole od orticole e nelle aree di pertinenza delle abitazioni. Nelle zone B, C e D è consentita l'introduzione di specie ornamentali non autoctone, limitatamente alle aree urbanizzate e alle aree di pertinenza delle abitazioni.

6. Il Parco valuta l'esigenza, sulla base dei più aggiornati rapporti internazionali e nazionali redatti dai principali enti ed istituti nazionali e internazionali per la conservazione della natura, di vietare l'introduzione e l'utilizzo, in tutto il territorio del parco, di specie vegetali particolarmente problematiche.

Articolo 23 Raccolta flora spontanea, funghi, prodotti del sottobosco

1. Nelle zone B, C e D è consentita la raccolta delle piante selvatiche commestibili e degli altri prodotti del sottobosco secondo quanto previsto dalla normativa vigente e da disciplinari disposti dal Soggetto gestore del Parco sulla base delle risultanze di specifici monitoraggi.
2. Nelle zone B, C e D è consentita la raccolta dei funghi con le modalità previste dalla l.r. n. 12/2015 - Testo unico in materia di agricoltura.
3. La raccolta dei funghi non commestibili e velenosi è consentita esclusivamente per motivi scientifici o didattici, solo previa autorizzazione del Parco che individua specie e quantitativi asportabili.
4. Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla normativa di settore vigente.

Art.24 Protezione della fauna

1. In tutto il territorio del Parco è vietato, salvo quanto previsto dal presente articolo, l'esercitare l'attività venatoria. E' inoltre vietato catturare, uccidere, danneggiare e disturbare qualsiasi specie animale, nonché:
 - perturbare le specie animali durante le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione e nelle loro principali aree trofiche;
 - distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;
 - danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.
2. Il divieto di cui al comma 1, per invertebrati ed in particolare insetti, non opera in presenza delle tradizionali operazioni connesse alle attività agricole nelle aree dove le attività stesse sono consentite.
3. E' vietata la detenzione a qualsiasi titolo di animali vivi appartenenti a specie selvatiche protette o esotiche che non siano detenuti in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore vigente.
4. Dai divieti di cui al comma 1 sono escluse le attività di studio e di ricerca espressamente autorizzate dal Parco, che stabilisce specie e quantitativi prelevabili, nonché gli interventi tecnici finalizzati alla conservazione e alla tutela ambientale di cui al presente articolo.
5. Fatto salvo quanto meglio specificato nei successivi commi, in tutto il territorio del Parco è vietato introdurre specie animali alloctone che possano alterare l'equilibrio naturale, con eccezione degli interventi connessi alla normale conduzione delle attività zootecniche che non utilizzino specie animali in grado di produrre ibridi con specie presenti allo stato naturale.
6. Nelle zone B, C e D è consentita, previo nullaosta del Parco, la realizzazione di strutture faunistiche, all'interno delle quali, per fini didattici, ricreativi e di studio, e nel rispetto delle normative vigenti, possono essere tenuti animali esclusivamente appartenenti a specie autoctone.
7. Il Parco valuta l'esigenza, sulla base dei più aggiornati rapporti redatti dai principali enti e istituti nazionali e internazionali per la conservazione della natura, di vietare l'introduzione e l'utilizzo, in tutto il territorio del parco, di specie animali particolarmente problematiche.
8. In attuazione di quanto disposto dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente, nel Parco, fermo restando il divieto di esercizio venatorio e le limitazioni allo svolgimento dell'attività di pesca sportiva di cui ai successivi articoli del presente Regolamento, sono consentiti, sulla base di solidi dati scientifici, i seguenti interventi:

- a) prelievi faunistici e abbattimenti con metodi selettivi;
- b) reintroduzioni e ripopolamenti faunistici di specie autoctone.

9. Gli interventi previsti alle lettere a) e b) del precedente comma sono finalizzati esclusivamente alla conservazione e alla tutela ambientale. In particolare per:

- mantenere la complessità e la diversità ambientale, come requisito prioritario degli indirizzi di conservazione, anche mediante idonei interventi di contenimento o di eradicazione di specie non autoctone;
- contenere gli impatti sulle colture agricole quali territori da valorizzare e qualificare all'interno dell'area protetta in quanto fondamentali per la conservazione della diversità animale e vegetale e del paesaggio;
- contenere l'impatto sugli ambienti forestali e sulle aree destinate al pascolo, in quanto elementi di rilievo ai fini economici, ambientali e paesaggistici;
- controllare la densità di popolazioni animali ai fini di limitare la diffusione di talune patologie in grado di minacciare la conservazione delle specie protette;
- attuare il controllo sanitario della fauna, attraverso l'eliminazione di singoli soggetti ritenuti pericolosi per la conservazione dello stato di salute delle popolazioni protette o che, per cause traumatiche o di natura infettiva, presentino lesioni gravi, irreversibili e menomanti;
- attuare un controllo numerico delle specie alloctone, o di quelle autoctone di recente introduzione effettuata per scopi di gestione faunistica o per altre finalità incompatibili con quelle proprie del parco.

10. Per la attuazione degli interventi di cui al comma 9, il Parco redige appropriata documentazione scientifica, a cura di tecnici faunistici esperti, corredata dal relativo parere favorevole dell'ISPRA, qualora previsto, che contenga:

- giustificazioni ecologiche e tecniche dell'intervento proposto;
- redazione di uno studio di fattibilità dell'operazione;
- definizione della specie, sottospecie, età di individui da reintrodurre, prelevare;
- definizione del numero complessivo di soggetti da catturare o immettere;
- definizione del personale necessario per effettuare l'intervento;
- definizione di metodi, tempi e strumenti utilizzati per l'intervento;
- indicazione sui costi previsti.

L'intervento, sulla base della documentazione prodotta, è approvato dal Servizio regionale competente in materia di Aree Naturali Protette.

11. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare la tranquillità delle specie animali.

Articolo 25 Difesa incendi boschivi

1. In tutto il territorio del Parco sono consentite le attività di difesa dagli incendi boschivi, secondo le disposizioni date dalla L. 353/2000 e s.m.i. e dalla L.R. 28/2001 e s.m.i.

Sezione II Difesa del suolo e della risorsa acqua

Art. 26 Attività estrattiva e mineraria

1. In tutto il territorio del Parco è vietata l'apertura e l'esercizio di attività estrattive anche in alveo nonché qualsiasi tipo di estrazione di materiali inerti, compresa l'asportazione di rocce, minerali e di fossili. E' fatta salva la possibilità di deroghe, previste per prelievo di campioni da destinarsi ad attività scientifiche.

2. In tutto il territorio del Parco è vietata l'apertura di nuove cave e miniere. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 11 della legge n. 394/91 è consentita, previo nullaosta del Soggetto gestore, l'attività estrattiva e mineraria nelle cave preesistenti, la cui concessione sia in corso al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, fatte salve le disposizioni delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di attività estrattive e di rischio idrogeologico. La prosecuzione dell'attività è condizionata al rispetto di specifici piani di coltivazione che prevedano la data di dismissione e il cronoprogramma degli interventi per il recupero dell'area approvati dal Soggetto gestore con il nullaosta di cui sopra.

3. È consentito, previo nullaosta e sotto il controllo del Soggetto gestore, esclusivamente se proveniente da operazioni di risanamento di siti degradati e limitatamente alle quantità necessarie, o da raccolta di materiali reflui, il prelievo di materiale da utilizzare per il mantenimento del patrimonio produttivo, edilizio, infrastrutturale e culturale, della rete sentieristica, nonché per il mantenimento e la promozione dell'artigianato tradizionale.

4. Nel territorio del Parco sono vietati i movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di modificare in maniera sostanziale la morfologia dei luoghi, ovvero di compromettere la stabilità dei versanti, con esclusione di quelli eseguiti nell'ambito dei nuclei abitati e di quelli necessari per la realizzazione o la manutenzione di opere ed infrastrutture autorizzate dal Soggetto gestore.

Art. 27 Scavi e movimenti di terreno

1. Sono considerati sbancamenti, scavi e rinterri gli interventi che comportano modificazioni permanenti e rilevanti del profilo del suolo, con esclusione di lavori ordinari connessi alle attività agricole ed alla sistemazione delle aree verdi. In ogni caso, tali opere devono essere preventivamente autorizzate dal Parco.

2. Qualsiasi intervento di sbancamento, scavo e rinterro dovrà garantire le più idonee condizioni di stabilità del terreno e adeguate opere di rinaturalizzazione.

3. A monte degli sbancamenti dovranno essere realizzati appositi drenaggi destinati all'abbattimento del carico delle acque meteoriche ed al loro convogliamento nella rete di scolo esistente.

4. Ogni qual volta gli scavi interessino un'area prossima a individui arborei o arbustivi, dovrà, essere rispettata una distanza tale da non arrecare danni all'apparato radicale. Tale distanza, misurata dal filo del piede del tronco, non dovrà essere inferiore alla proiezione della chioma a terra ed in ogni caso:

- alberi di prima grandezza (altezza oltre 20 m): 3,5 m;
- alberi di seconda grandezza (altezza tra 10 e 20 m): 3 m;
- alberi di terza grandezza (meno di 10m) e arbusti: 2,5 m.

5. Il Parco potrà indicare il rispetto di distanze maggiori nel caso in cui si rilevi la presenza di individui arborei che richiedano particolari misure di salvaguardia.

Art.28 Reti tecnologiche interrato

1. Sono reti tecnologiche interrato le tubazioni di acquedotti, le reti di distribuzione del gas, le fognature, le linee elettriche, le linee telefoniche e di trasmissione dati digitali, comprese tutte le attrezzature connesse al loro funzionamento e manutenzione.
2. La realizzazione delle reti tecnologiche non deve causare variazioni al reticolo superficiale di deflusso delle acque. Nel caso ciò si renda assolutamente necessario per la realizzazione dell'opera, il nuovo andamento del reticolo dovrà comunque garantire l'assenza di ristagni nelle aree d'intervento o in quelle limitrofe.
3. Sui terreni agricoli la profondità degli scavi per la posa delle reti, dovrà essere tale da non compromettere la crescita e lo sviluppo degli apparati radicali, né ostacolare le ordinarie operazioni colturali.

Art. 29 Permeabilità del suolo

1. Al di fuori delle aree urbane, qualsiasi intervento sul suolo, dovrà essere realizzato in modo da consentire una corretta regimazione delle acque superficiali, favorendo l'infiltrazione nel terreno e la ritenzione temporanea delle acque meteoriche. Tali interventi devono essere progettati minimizzando il fenomeno dell'impermeabilizzazione mediante l'impiego di materiali che permettano la percolazione delle acque.
2. In assenza di un intervento teso alla realizzazione di un percorso alternativo di deflusso delle acque è vietata l'occlusione degli alvei su tutto il reticolo idrografico minore costituito dai fossi e dalle canalizzazioni ad uso irriguo.
3. Nella realizzazione di opere di sostegno non si deve provocare l'alterazione del regime superficiale delle acque e l'aumento dell'infiltrazione.

Art. 30 Risorse idriche

1. I fiumi, i fossi naturali e artificiali, le forme e i canali, i laghi ed invasi, le sorgenti e le falde sotterranee costituiscono l'insieme della risorsa idrica, un bene prioritario e vulnerabile che deve essere protetto da qualsiasi danneggiamento.
2. In tutto il territorio del Parco è vietato modificare il regime naturale delle acque superficiali e sotterranee e bonificare ed interrare invasi e stagni, anche se di carattere temporaneo, fatti salvi, previo nullaosta del Parco, gli interventi coerenti con la normativa ambientale di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e finalizzati esclusivamente alla tutela e salvaguardia dell'integrità del territorio.
3. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento i corpi idrici superficiali e sotterranei sono soggetti alle norme di tutela e salvaguardia contenute nei Piani di Gestione di Distretto Idrografico, nel Piano regionale degli Acquedotti e nel Piano di Tutela delle Acque, al fine di evitarne l'eccessivo sfruttamento o fenomeni di inquinamento che ne compromettano lo stato di qualità.
4. Nelle zone C e D, per motivate esigenze connesse allo svolgimento delle attività consentite in ciascuna zona ed alla gestione della risorse idropotabili, sono consentiti modesti interventi in deroga a quanto stabilito al precedente comma 1, previo nullaosta del Parco e nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste nelle leggi vigenti in materia. In particolare, nella zona C, in ogni caso previo nullaosta del Parco, possono essere realizzate opere di sbarramento per piccoli invasi ad uso irriguo e antincendio.

5. I prelievi d'acqua, consentiti ai sensi del comma 2, devono, in ogni caso rispettare il mantenimento del deflusso minimo vitale stabilito nel rispetto della normativa vigente, delle risorse idrogeologiche e dei principi fondamentali di salvaguardia dei processi naturali e delle biocenosi. Le opere di presa devono essere munite di manufatti ispezionabili che permettano la valutazione della quantità d'acqua da preservare in alveo.

6. Sono ammessi interventi di completamento e manutenzione delle opere esistenti, previo nullaosta del Parco. In caso di danneggiamento è ammesso il pronto ripristino allo stato originario previa comunicazione al Parco corredata da apposite relazioni e documentazione tecnico-amministrativa.

7. Nelle acque sorgenti, lungo i corsi d'acqua e negli specchi d'acqua ferma è vietato l'uso di detersivi o di altri prodotti inquinanti per il lavaggio di stoviglie, di biancheria, di animali e di persone, nonché il deposito di materiali inerti o liquidi di qualsiasi genere.

Art. 31 Utilizzo delle risorse idriche

1. Nel territorio del Parco è fatto divieto di captare falde con pozzi di qualsiasi tipo o sorgenti, anche con bottini di accumulo, senza la preventiva autorizzazione del Parco e degli enti preposti ai sensi della legislazione vigente e a condizione del rispetto del bilancio idrologico nel caso di corpi idrici sotterranei. Sono consentite le captazioni di acque destinate al consumo umano mediante pubblico acquedotto e pianificate nel Piano regolatore regionale degli acquedotti.

2. Tutte le concessioni e derivazioni esistenti sui corpi idrici superficiali presenti all'interno del Parco devono essere adeguate alle norme di tutela e salvaguardia contenute nei Piani di Gestione di Distretto Idrografico e nel Piano di Tutela delle Acque.

3. Tutti gli insediamenti esistenti all'interno del Parco, siano essi agglomerati, o nuclei abitati e case sparse, dovranno essere dotati di sistema di depurazione delle acque reflue adeguato alla dimensione e consistenza dell'insediamento.

Art. 32 Fasce di rispetto e fasce tampone

1. Le fasce di rispetto sono le aree situate lungo i corsi d'acqua presenti nel territorio del parco, aventi, fuori dai centri abitati, per ciascun lato una larghezza di m 100 misurati a partire dal piede dell'argine o, in mancanza di arginatura, dal ciglio superiore della sponda. Qualora il confine demaniale, catastalmente definito, risulti più esteso dell'alveo le distanze di cui sopra si intendono calcolate dal confine demaniale catastale. Questa fascia di terreno è in continuità con il corpo idrico defluente ed è finalizzata a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale. Talvolta può essere occupata dalle acque di piena.

2. All'interno della fascia di rispetto sono vietate le seguenti attività:

- qualsiasi tipo di nuova edificazione, ad esclusione degli interventi di sistemazione a verde, di recupero ambientale che prevedano la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali;
- la realizzazione di ogni tipo di impianto tecnologico, ad esclusione delle opere attinenti alla corretta regimazione delle acque, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico;
- i movimenti di terra che alterino il profilo naturale del terreno, con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale.

2. Ai sensi del presente regolamento le fasce tampone sono le aree situate lungo i corpi idrici che hanno una larghezza minima, per ciascun lato delle sponde, non inferiore a mt 10; in queste fasce è fatto divieto assoluto dell'utilizzo di concimi, fertilizzanti e ammendanti, nonché di prodotti fitosanitari.

Art. 33 Argini sponde e regimazione dei corsi d'acqua

1. La manutenzione dei corsi d'acqua deve poter permettere, dove possibile e in condizioni di sicurezza, la fruibilità degli stessi. L'eventuale rivestimento degli argini sul lato interno dell'alveo deve essere tale da consentire la ricrescita della vegetazione ripariale spontanea garantendo il mantenimento delle comunità biologiche e della fauna ittica.

2. Negli interventi di consolidamento delle sponde dei corsi d'acqua si dovranno utilizzare esclusivamente metodi e tecniche non invasive. L'uso di opere in muratura o in calcestruzzo armato rivestito in pietra a faccia vista è ammesso esclusivamente nei casi di attraversamento di nuclei abitati, nelle immediate vicinanze di abitazioni, fabbricati, o infrastrutture a rischio per non recare pregiudizio alla loro stabilità.

3. Gli interventi previsti sugli alvei dei corsi d'acqua, finalizzati al riassetto dell'equilibrio idrogeologico ed alla funzionalità della rete di deflusso di superficie, devono adottare le tecniche costruttive e le modalità meno invasive degli habitat consolidati assicurandone la tutela.

Art. 34 Tutela acque sotterranee e trattamento dei reflui

1. In tutto il territorio del Parco è vietato modificare il regime naturale delle acque superficiali e sotterranee, bonificare ed interrare invasi e stagni, anche di carattere temporaneo. Sono fatti salvi, previo nullaosta del Parco, gli interventi finalizzati esclusivamente alla tutela e alla salvaguardia del territorio.

2. Per l'utilizzazione agronomica di reflui zootecnici, acque di vegetazione, digestati, fanghi e acque reflue di cui all'art. 101 del D.Lgs 152/2006 all'interno del Parco si devono applicare le specifiche norme contenute nel Piano di Tutela delle Acque e nella specifica disciplina regionale derivata con l'applicazione del PUA.

3. Per lo smaltimento di rifiuti di origine zootecnica o lo scarico sul suolo di reflui di insediamenti civili si applicano le norme della parte quarta del D.Lgs.152/2006 ed i divieti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 107 della L.R. n. 1/2015.

4. Nelle zone C e D, per motivate esigenze connesse allo svolgimento delle attività consentite in ciascuna zona ed alla gestione della risorse idropotabili, sono consentiti modesti interventi in deroga a quanto stabilito al precedente comma 1, previo nullaosta del Parco e nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste nelle leggi vigenti in materia.

5. Nelle acque sorgenti, lungo i corsi d'acqua e negli specchi d'acqua ferma è vietato l'uso di detersivi o di altri prodotti inquinanti per il lavaggio di stoviglie, di biancheria, di animali e di persone, nonché il deposito di materiali inerti o liquidi di qualsiasi genere.

Art. 35 Raccolta e gestione dei rifiuti

1. Il Parco promuove la prevenzione, la riduzione e la corretta gestione dei rifiuti attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione volte a responsabilizzare la comunità del parco.

2. Nelle zone C e D del territorio del parco è ammessa la realizzazione dei seguenti impianti per il trattamento dei rifiuti, di cui al Piano Regionale Gestione Rifiuti:

- A1 Stazioni ecologiche e centri raccolta;
- A2 Centri di trasferimento e piattaforme;
- A3 Impianti di compost verde e impianti di compostaggio di prossimità;
- A5 Depositi preliminari di rifiuti non pericolosi.

3. Gli spazi attrezzati per la raccolta differenziata dei rifiuti, di qualsiasi genere, devono essere opportunamente schermati da fasce filtro di adeguata profondità (almeno 1 metro) realizzate con specie vegetali autoctone adeguate.

4. Per quanto non specificato nel presente Regolamento, per la raccolta e la gestione dei rifiuti, trovano applicazione le disposizioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e quelle del Piano d' Ambito interessato.

Sezione III Attività agro-silvo-pastorali

Art. 36 Attività agricola

1. Fatta eccezione per le esigenze connesse alle pratiche agricole e alle attività forestali, non è ammessa l'asportazione della cortica erbosa e dello strato superficiale dei terreni, fermo restando l'obbligo di mantenere il materiale eventualmente asportato all'interno del fondo d'appartenenza.

2. Le attività agricole non possono essere effettuate su terreni con copertura boschiva.

3. Nel territorio del parco, è incentivato il ricorso ai metodi colturali dell'agricoltura biologica, e all'uso del compost di qualità.

4. L'uso di prodotti anticrittogamici, insetticidi, diserbanti e fertilizzanti chimici di qualsiasi classe e tossicità è vietato nella Zona B "Riserva Generale Orientata", nelle aree della rete Natura 2000 nonché lungo tutto il reticolo superficiale dei corsi d'acqua presenti nel territorio del Parco per una fascia non inferiore a metri 100 dalle sponde.

Art. 37 Foreste e pascoli

1. Le previsioni del presente Regolamento per la gestione forestale nel territorio del Parco sono finalizzate alla sua sostenibilità ambientale e fanno riferimento, per quanto non specificatamente trattato alla L.R. n. 28/2001 e s.m.i., al R.R. 7/2002 e s.m.i. ed alle azioni prioritarie d'intervento (Prioritized Action Framework – PAF) per la rete Natura 2000 dell'Umbria.

2. Nelle zone B del Parco devono essere autorizzati dal Parco, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 9/1995, le seguenti operazioni, che coinvolgono la gestione di risorse naturali:

- la costruzione e la manutenzione straordinaria di piste forestali principali e strade forestali di cui al titolo VII del r.r. 7/2002 e s.m.i.;
- redazione di progetti speciali di cui all'art. 88 del r.r. 7/2002 e s.m.i.;
- la rimessa a coltivazione agraria dei terreni saldi di cui all'art. 55 del r.r. 7/2002 e s.m.i.;
- l'estirpazione degli arbusteti di cui all'art. 56 comma 3 e comma 4 del r.r. 7/2002.

3. Nelle zone B del Parco si considerano paesaggi agrari e pastorali di interesse storico tutte le formazioni non classificate bosco nella cartografia di uso del suolo allegata al Piano del Parco.

Art. 38 Bestiame al pascolo

1. Per poter inviare il bestiame al pascolo, gli allevatori dovranno far pervenire alla segreteria del soggetto la domanda di richiesta di immissione entro e non oltre il 31 marzo della stagione pascolativa in corso.

Successivamente gli allevatori verranno contattati dal Soggetto gestore che, sentiti i proprietari dei terreni interessati dalle attività di pascolo, provvedere ad inviare la scheda tecnica relativa ai dati da raccogliere prima dell'immissione al pascolo e in particolare il numero di stalla e il numero sanitario per ogni capo di bestiame. Ogni capo di bestiame dovrà essere munito di targhetta auricolare.

Ogni allevatore dovrà essere munito del proprio certificato USL con il relativo carico di bestiame nella stalla. Il modulo prevede inoltre che l'allevatore autorizzi il Soggetto gestore effettuare controlli sul bestiame inviato al pascolo.

La data di immissione al pascolo verrà stabilita di anno in anno entro il mese di maggio, in relazione alle condizioni meteorologiche e in coerenza con le normative regionali di settore.

Le sostituzioni dovranno essere comunicate al Soggetto gestore.

Le eventuali immissioni abusive di bestiame al pascolo (non di sconfinamento) saranno sanzionate con un indennizzo a vantaggio dei proprietari dei terreni pari a € 50,00 a capo per ogni giorno di permanenza.

Sono considerati abusivi i capi non registrati al pascolo presso la sede del Soggetto gestore. Il bestiame sconfinante sarà considerato abusivo e quindi soggetto a sanzione così come al comma precedente se dopo il terzo avviso il proprietario non provvede al ritiro dello stesso dai pascoli.

La data del ritiro del bestiame è stabilita entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, salvo proroghe su richieste motivate.

Tutte le attività di cui al presente articolo sono regolamentate da apposito disciplinare che individuerà nel dettaglio le aree, le ulteriori modalità di fruizione e gli eventuali oneri anche in accordo con i soggetti titolari degli usi civici quando ne siano interessati i relativi territori.

Art. 40 Recinzioni

1. Nelle zone B, C e D, dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le nuove recinzioni di pertinenza dei fabbricati, quelle per la sicurezza degli impianti tecnologici e quelle per gli impianti produttivi devono essere sempre associate a siepi polifitiche di specie arbustive autoctone.

2. In tutto il territorio del parco è consentita la costruzione di recinzioni necessarie allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorale e per la sicurezza degli impianti tecnologici e degli edifici;

3. In tutto il territorio del Parco è vietato l'uso del filo spinato per la realizzazione delle recinzioni.

Sezione IV Gestione delle trasformazioni

Art. 41 Attività Edilizia

1. Qualsiasi attività edilizia deve essere coerente con le finalità e le caratteristiche del Parco e non può contrastare con la primaria esigenza di tutela e di conservazione dei suoi valori ambientali e paesaggistici. Opere di recupero, ampliamento, ricostruzione dei fabbricati esistenti e la costruzione di nuovi fabbricati sono interventi consentiti in conformità a quanto dalle Norme Tecniche d'Attuazione per le zone omogenee del parco.

2. Nelle aree boscate, come definite ai sensi della vigente normativa regionale di settore, ricomprese nelle zone B, C e D del parco è vietata la realizzazione di nuovi edifici. Nelle aree boscate ricadenti nelle zone B del Parco sono consentiti gli interventi di cui all'art. 7 comma 1 lettere a, b, e c, della l.r. n. 1/2015 sugli edifici esistenti. Nelle aree boscate ricadenti nelle zone C e D del Parco sono consentiti gli interventi di cui all'art. 7 comma 1 lettere a, b, c e d, limitatamente alla ristrutturazione interna della l.r. n. 1/2015 sugli edifici esistenti.

3. Tutti gli interventi manutentivi o di recupero sul patrimonio edilizio esistente devono essere orientati al massimo rispetto delle tipologie edilizie storiche, all'eliminazione delle superfetazioni, al mantenimento e ripristino di modalità costruttive e dei materiali della tradizione locale.

4. Le attività di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, quando consentite, dovranno essere comunque mirate al mantenimento delle caratteristiche edilizie proprie del territorio del Parco e mirate a valorizzare le attività ecosostenibili nel territorio del parco, secondo la specifica normativa dei PRG comunali e dei relativi Regolamenti edilizi nonché secondo quanto prescritto dalle autorizzazioni di legge sui beni culturali e sui beni paesaggistici, ove dovute.

Art. 42 Attività e impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Il Parco promuove gli interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica e alla produzione ed utilizzo di energia da fonti rinnovabili se compatibili con la conservazione delle risorse ambientali e paesaggistiche.

2. Nel territorio del parco è consentita, alle condizioni specificate nei commi successivi, la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili alimentati da:

- solare,
- eolico,
- biomasse agricole, forestali, zootecniche.

3. In particolare gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile alimentati da:

- "solare", sono consentiti nelle zone C e D del territorio del parco, soltanto sulle coperture degli edifici, delle tettoie, delle serre, delle pensiline;
- "eolico", sono consentiti nelle zone C e D del territorio del parco: ammessi soltanto impianti microeolici finalizzati esclusivamente all'autoconsumo;
- "biomasse" di origine agricola, forestale e zootecnica a servizio dell'impresa o di consorzi di imprese ricadenti esclusivamente all'interno del territorio del Parco limitatamente

alle zone D e comunque di potenza nominale non superiore a 200 KW elettrici. Possono essere consentiti nelle zone D del territorio del parco impianti di potenza nominale superiore ai 200 KW elettrici ma finalizzati esclusivamente all'autoconsumo. Nel caso di impianti alimentati a biomassa forestale deve essere assicurato:

- un bacino di approvvigionamento delle biomasse forestali che ricada nel territorio del Parco e gestito sulla base di un Piano di Gestione Forestale;
- un Piano di Approvvigionamento che garantisca la costante alimentazione dei generatori di calore ed assicuri che le biomasse forestali provengano da interventi finalizzati ad una gestione sostenibile del bosco, ossia ad un razionale utilizzo delle risorse naturali, al loro miglioramento, al mantenimento della biodiversità e comunque all'efficienza multifunzionale dei soprassuoli.

4. Il Parco promuove studi, progetti e realizzazioni di impianti elettrici e termici, alimentati da biomasse, finalizzati a concorrere all'autosufficienza energetica della comunità del Parco. A tal fine il Parco provvede alla localizzazione di aree idonee per la raccolta ed il trattamento preliminare delle biomasse provenienti esclusivamente dal territorio del Parco.

5. Per quanto non specificato nel presente Regolamento, in merito alla efficienza energetica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili, si fa riferimento alla normativa di settore e alle specifiche disposizioni regionali.

Art. 43 Linee elettriche e telecomunicazioni

1. La realizzazione ed il passaggio di nuove linee elettriche in Media Tensione e in Bassa Tensione può essere consentita adottando soluzioni di interrimento della linea elettrica lungo la viabilità esistente o, in subordine, soluzioni in aereo ma in adiacenza ad infrastrutture già esistenti, assicurando il contestuale smantellamento di linee da dismettere ove previsto e assicurando l'isolamento dei cavi contro il rischio di elettrocuzione e di impatto degli uccelli. Gli interventi di manutenzione o di ristrutturazione di linee elettriche esistenti devono essere effettuati prevedendo la messa in sicurezza dal rischio di elettrocuzione e di impatto degli uccelli.

2. La realizzazione di nuovi impianti di telecomunicazione può essere consentita nelle zone B,C e D dell'area naturale protetta, per comprovate ragioni di pubblico interesse a servizio della collettività, adottando le migliori soluzioni tecniche per assicurare un ridotto impatto sul contesto ambientale.

Art. 44 Rete viaria e parcheggi

1. Nella zona B è vietato aprire nuove strade. E' fatta salva, previo nullaosta, la realizzazione di quelle espressamente autorizzate dal Parco, per le quali in ogni caso, ai fini del rilascio dell'autorizzazione è richiesta la presentazione di specifici e approfonditi studi sugli impatti ambientali.

2. Nella zona B è consentito asfaltare le strade, previo nullaosta del Parco, che ne stabilisce i limiti di intervento e i mezzi utilizzabili.

3. Nelle zone B, C e D è consentita la manutenzione ordinaria delle strade previo nullaosta del Parco che stabilisce i limiti di intervento e i mezzi utilizzabili, la manutenzione straordinaria intesa per ogni intervento che preveda taglio di alberi o realizzazione di opere d'arte di qualsivoglia natura. I muri di contenimento e le cunette, devono essere realizzate interamente in pietra locale messa in opera secondo le tecniche costruttive tradizionali.

5. Nelle zone B, non è consentito l'uso di barriere di protezione stradale realizzate in lamiera ma

in metallo rivestito in legno o in acciaio corten.

6. Nei casi di manutenzione, ristrutturazione o nuova costruzione di strade e per l'eventuale recupero di vecchie infrastrutture dismesse presenti nel territorio del parco, gli interventi si dovranno eseguire assicurando in ogni caso il mantenimento degli elementi tipici del paesaggio ed eseguendo i lavori con le stesse tecniche tipiche dei luoghi. Gli interventi dovranno comprendere accurati rinverdimenti con specie vegetali discendenti e rampicanti.

7. I progetti delle piste ciclabili e delle ippovie ove consentiti sono sempre sottoposti a nullaosta preventivo del Parco.

8. I parcheggi dovranno essere realizzati prevedendo la piantumazione di alberi nella misura di almeno due specie arborea per ogni quattro posti auto. Si dovranno utilizzare specie arboree autoctone. I parcheggi dovranno essere separati dall'ambiente circostante e dai percorsi pedonali o ciclabili mediante transenne e cespugli autoctoni. Gli alberi dovranno contribuire alla caratterizzazione estetica e funzionale dei parcheggi ed aree sosta, assicurando:

- arredo cromatico;
- attenuazione delle elevate temperature estive mediante l'evapo-traspirazione che aumenta il tenore di umidità relativa dell'aria;
- ombreggiamento dei veicoli.

Art. 45 Cartelli ed insegne

1. Nelle zone B, C, e D ad eccezione delle insegne riguardanti le attività economiche esercitate nell'area del Parco, non è consentita l'apposizione di nuova segnaletica al di fuori dei centri abitati. In tali zone è in ogni caso consentita l'apposizione di cartelli e segnaletica ad uso escursionistico.

TITOLO IV ALTRE ATTIVITÀ SEZIONE I ATTIVITÀ PRODUTTIVE SOSTENIBILI

Articolo 46 - Pesca sportiva

1. Nelle aree della rete europea Natura 2000 non è consentito l'esercizio della pesca sportiva.

2. Nelle zone B, C, e D la pesca sportiva è consentita, in osservanza della normativa nazionale e regionale vigenti in materia, secondo le modalità e le prescrizioni, con gli attrezzi e nei luoghi, di seguito riportati:

- con canna da pesca, anche dotata di mulinello.
- con lenza, dotata di un solo amo sprovvisto di ardiglione.
- esclusivamente durante le ore diurne e con i piedi all'asciutto.
- nel tratto principale dei torrenti, con esclusione di qualsiasi attività di pesca negli affluenti, al fine di preservare l'habitat e consentire la riproduzione delle specie. Tale limite è segnalato dal Soggetto gestore con apposita tabellazione.
- con il limite massimo giornaliero di 5 esemplari.
- nel caso di cattura di un esemplare di taglia minima inferiore a quelle consentite il pescatore slama delicatamente il pesce trattenendolo con le mani bagnate e lo rilascia immediatamente in acqua.

3. E' consentito esercitare l'attività di pesca nei periodi individuati dalle norme e riportati nel

tesserino ittico regionale.

4. In zone particolarmente pregiate o specificatamente mirate il Soggetto gestore istituisce zone *no-kill* o di protezione.

5. E' consentita la pesca rispettando le taglie minime previste dal Regolamento Regionale.

6. Il Soggetto gestore, per motivate ragioni dettate dalla necessità di prevenire ed evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente di vita, limita o vieta, in un determinato territorio e/o in un determinato periodo, la pesca di tutte le specie o di una determinata specie.

7. L'attività di pesca sportiva è consentita solo per chi è in possesso della licenza di pesca in corso di validità accompagnata dal documento di riconoscimento.

8. In tutti i corpi idrici presenti nel territorio del Parco è espressamente vietata qualsiasi immissione di fauna ittica, a qualsiasi stadio di sviluppo, fatti salvi i casi di reintroduzione e ripopolamento autorizzati o direttamente gestiti dal Soggetto gestore.

Articolo 47 Attività turistica

1. Il Parco, d'intesa con i Comuni territorialmente competenti, promuove progetti e programmi per la valorizzazione turistico-ambientale del territorio in coerenza con i principi e gli indirizzi della Carta Europea del Turismo Sostenibile (C.E.T.S.), favorendo, in particolare, forme di mobilità alternativa, la destagionalizzazione delle presenze turistiche e la riduzione del carico di visitatori nelle aree sensibili, individuate dal Parco in base alle condizioni esistenti e in evoluzione, mediante l'impiego di Guide del Parco o l'applicazione di forme di pagamento da parte dei visitatori per la fruizione dei beni ambientali o dei servizi del Parco.

Articolo 48 Logo Sistema Parchi e sostegno alle attività artigianali, agricole, zootecniche, commerciali e di servizio

1. Il Parco è titolare della denominazione "Parco regionale dello S.T.I.N.A.", dei suoi derivati e del relativo logo Sistema Parchi in conformità con gli scopi statutari del Parco e con le finalità di cui alla L. 394/1991 e L.R. n. 9/1995 s.m.i.

2. Il Parco può concedere, al fine di elevare lo standard e la qualità dei beni e servizi con particolare riferimento agli aspetti di tutela ambientale, di promozione dei prodotti tipici e tradizionali nonché di sostegno all'economia locale, l'uso della propria denominazione e del logo Sistema Parchi a soggetti che operano nel territorio dei Comuni del Parco con particolare riferimento ai seguenti settori:

- a. agricolo, agroalimentare e imbottigliamento acque minerali;
- b. attività ricettive e di ristorazione;
- c. prodotti tipici e tradizionali;
- d. artigianale;
- e. manifestazioni ed eventi.

3. Al fine di stabilire requisiti di qualità e di tutela dell'ambiente il Parco elabora specifici protocolli per i settori produttivi di cui al precedente comma 2. Il Parco prevede specifiche forme di pubblicizzazione dei suddetti protocolli, nonché del presente articolo, informando i soggetti interessati, sia pubblici che privati, attraverso:

- a. la loro pubblicazione agli albi pretori dei Comuni del Parco.
- b. Informative a mezzo stampa, nel sito web del Parco e presso le sedi del Parco.
- c. Informative rivolte alle associazioni di categoria.
- d. L'utilizzo della denominazione e del logo Sistema Parchi del Parco avviene previa

presentazione di una richiesta da parte del soggetto interessato, formulata secondo le indicazioni contenute nel Protocollo di riferimento.

- e. Il Parco, al fine di verificare la rispondenza ai criteri stabiliti nel relativo protocollo e rilasciare l'autorizzazione all'uso del logo Sistema Parchi e della denominazione, provvede ad effettuare un'apposita istruttoria procedimentale, secondo le modalità specificate nei relativi protocolli.

4. I Protocolli per la concessione dell'uso della denominazione e del logo Sistema Parchi del Parco sono basati su criteri e parametri che consentono di :

- a. determinare il livello qualitativo dell'offerta;
- b. valutare il grado di rispetto dell'ambiente;
- c. valutare l'integrazione dei prodotti e dei servizi offerti con il patrimonio.

5. Per ciascuna attività produttiva sono definiti dei "requisiti obbligatori" minimi necessari per poter usufruire del logo Sistema Parchi e della denominazione del Parco. I protocolli di cui al presente articolo sono approvati dalla Comunità del parco. La denominazione e il logo Sistema Parchi costituiscono marchio aggiuntivo avente esclusivamente fini di promozione e valorizzazione di prodotti rispondenti ai criteri dei relativi protocolli. Nel protocollo vengono definite inoltre le modalità attraverso cui il logo Sistema Parchi può essere utilizzato per la riproduzione su carta intestata degli enti locali territoriali.

6. L'uso della denominazione e del logo Sistema Parchi, fatte salve le autorizzazioni regolamentate nel Protocollo per le manifestazioni pubbliche e gli eventi, viene concesso in via generale dietro corrispettivo. Gli importi dei corrispettivi e i criteri per la sua definizione sono definiti nei singoli Protocolli di settore. In generale, ove espressamente non determinato nei rispettivi protocolli, la misura del corrispettivo è proposta, previa istruttoria del Parco. La proposta così formulata è approvata dalla Comunità del Parco. I criteri utilizzati per la definizione della misura del corrispettivo tengono conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

- numero potenziale di consumatori del prodotto; dimensioni economiche del beneficiario;
- costo finale del prodotto per il consumatore;
- qualità ambientale del prodotto venduto, impatto sull'ambiente delle attività svolte e misure adottate per la sua riduzione.

Al fine di accrescere la conoscenza delle proprie iniziative e di promuovere settori di attività che presentino aspetti di grave e particolare debolezza economica, i Protocolli possono stabilire il rilascio del logo Sistema Parchi e della denominazione a titolo meramente simbolico. Gli introiti derivanti dalla concessione dell'utilizzo del logo Sistema Parchi vengono destinati, nell'ambito del Bilancio del Parco, alla realizzazione di specifiche iniziative volte alla promozione di azioni e interventi coerenti con le finalità di tutela del Parco.

7. L'uso della denominazione e del logo Sistema Parchi è regolato tramite specifica convenzione tra il Parco e il soggetto richiedente. Tale convenzione deve esplicitamente prevedere i seguenti obblighi in capo al concessionario:

- a. di non usare il logo Sistema Parchi e la denominazione del Parco:
 - per scopi contrari alla legge;
 - in modo contrastante o per attività non conformi alle finalità del Parco, o, comunque, per scopi confliggenti con la preservazione dell'ambiente naturale;
 - per contraddistinguere prodotti e servizi diversi da quelli espressamente indicati nella convenzione stessa o non conformi alle tipologie e caratteristiche di qualità in essa specificate, ovvero che abbiano caratteristiche di dannosità e insalubrità;
 - in azioni pubblicitarie e promozionali non preventivamente approvate dal Parco;
 - alterandone, anche in minima parte, le caratteristiche formali, letterali, grafiche o

- cromatiche;
- in modo che ne possa derivare danno o discredito al Parco o alla sua immagine, ovvero pregiudizio ai danni del consumatore;
 - quale propria ragione commerciale o parte di essa;
- b. ad adottare, nella propria attività, standard di progressivo miglioramento della qualità del prodotto o del servizio;
 - c. ad operare nel rispetto dell'ambiente seguendo ogni possibile accorgimento per ridurre, al massimo, l'impatto ambientale della propria attività;
 - d. a non intraprendere attività contrarie alle finalità del Parco o lesive del suo patrimonio e dei suoi valori;
 - e. a promuovere, anche attraverso specifiche modalità di commercializzazione, un'immagine di qualità del Parco in particolare alla luce della Carta Europea per il Turismo Sostenibile;
 - f. a permettere l'accesso ad esperti incaricati dal Parco al fine di effettuare eventuali controlli;
 - g. a non dare in concessione o sub concessione il logo Sistema Parchi e la denominazione del Parco – sotto qualunque forma o denominazione – nei confronti di soggetti terzi;
 - h. a non depositare o usare marchi o contrassegni propri, da parte del concessionario, in tutto o in parte confondibili con il logo Sistema Parchi e la denominazione del Parco;
 - i. a pagare il corrispettivo dovuto secondo le modalità di pagamento pattuite per l'uso della denominazione e del logo Sistema Parchi;
 - l. a rispettare le modalità di utilizzazione grafica del logo Sistema Parchi e della denominazione;

La convenzione disciplina inoltre le azioni del Parco nei casi di inadempimento, secondo le modalità indicate nei relativi protocolli di riferimento.

8. Nel caso di uso non autorizzato della denominazione e del logo Sistema Parchi, fatte salve le sanzioni di cui alla L. 394/1991 e s.m.i., il rappresentante legale del Parco intima l'immediata cessazione dell'uso nonché il divieto assoluto di utilizzare ogni materiale relativo in cui compare la denominazione e il logo Sistema Parchi.

9. Coloro che, alla data dell'entrata in vigore del Regolamento, usano per i propri prodotti o servizi la denominazione o il logo Sistema Parchi del Parco, qualora interessati all'utilizzo del logo Sistema Parchi devono presentare apposita domanda, entro tre mesi da tale data. In caso contrario si applica la disposizione di cui al precedente comma.

Sezione II Attività di fruizione scientifica, ricreativa, sportiva, culturale

Art. 49 Attività di fruizione

1. Sono considerate attività di fruizione del Parco tutte le iniziative che si svolgono all'interno dell'area naturale protetta ed utilizzano le risorse naturalistiche, storico-archeologiche, artistiche e culturali proprie del Parco e della sua stessa immagine. Tali attività comprendono:

- a) escursioni e visite guidate per la fruizione diretta o indiretta dei siti e delle risorse di particolare interesse presenti nel Parco, organizzate da soggetti pubblici o privati, per singoli o comitive e con carattere di continuità, anche stagionale;
- b) allestimento di spazi per mostre con ausili audio-video-tattili per la fruizione indiretta e differita dei siti e delle risorse del parco;
- c) manifestazioni sportive, anche a livello agonistico, organizzate nel Parco al di fuori degli impianti appositamente attrezzati;

- d) iniziative a carattere artistico e culturale, riguardanti aspetti significativi dall'area naturale protetta e del sistema regionale dei Parchi
- e) mostre e manifestazioni fieristiche, anche a carattere prevalentemente commerciale;

2. Al fine di tutelare sia il corretto uso delle risorse proprie dell'area naturale protetta, anche attraverso un'opportuna programmazione delle attività di fruizione, nonché l'immagine stessa del Parco fuori dai centri abitati e dalle Zone D, il nulla osta per ogni singola attività, di cui al precedente elenco, è sottoposta ad apposito provvedimento da parte del Parco e al consenso formale da parte dei soggetti proprietari dei terreni interessati.

Art. 50 Attività tecnico scientifiche

1. Sono considerate attività tecnico scientifiche del Parco tutte le iniziative che si svolgono all'interno dell'area naturale protetta ai fini didattici, di ricerca, studio e conoscenza dell'ambiente naturale e antropico.
2. Tutte le attività tecnico scientifiche che si svilupperanno nel Parco, devono essere autorizzate dal Parco previa definizione delle tipologie delle attività consentite, le modalità di svolgimento ed i soggetti abilitati. Tutta la documentazione derivante dalla ricerca scientifica deve essere resa disponibile e divulgata con il logo del parco.

Art. 51 Iniziative turistiche

1. Le iniziative da attuare nel settore turistico, nelle loro direttrici d'intervento, modalità e tempi d'attuazione, devono essere programmate sulla base delle reali possibilità d'assorbimento dei flussi turistici dell'area del parco. Tali iniziative devono essere rapportate alla necessità di perseguire la salvaguardia e la valorizzazione dei diversi aspetti del patrimonio naturalistico, storico e archeologico dell'area naturale protetta.
2. Il Parco promuove l'azione dei Comuni, dei Sistemi Turistico Locale, delle Pro Loco, delle altre associazioni e soggetti pubblici e privati più direttamente interessati ad attuare iniziative, anche in forma associata, riguardanti l'area protetta. Ogni iniziativa è sempre attuata di concerto con il Parco.
3. Perno dell'organizzazione turistica sono i centri di visita, di documentazione e gli info-point opportunamente dislocati nel territorio dove reperire, proporre e conservare materiale divulgativo e didattico sui vari aspetti del territorio e della cultura locale. Il Parco deve assicurare l'apertura dei centri visita anche nei giorni festivi per garantire ai visitatori l'accessibilità delle informazioni turistiche necessarie alla visita dell'area protetta.
4. Il Parco, previa stipula d'apposite convenzioni con soggetti pubblici, scuole e privati operanti nel settore, può elaborare programmi relativi a gite, escursioni e passeggiate, con il preciso intento di instaurare il miglior approccio tra i visitatori e la realtà del territorio del Parco: in modo da diffondere un uso corretto e consapevole delle risorse ambientali.

Titolo V – Vigilanza sanzioni

Art. 52 Vigilanza

1. All'interno del Parco svolgono attività di vigilanza tutti soggetti preposti per legge.
2. Il Parco può utilizzare per il servizio di vigilanza le Guardie Ecologiche Volontarie così come previsto dalla l.r. n. 4/94 per i seguenti compiti:

- a) educazione ecologica ed ambientale attuata sulla base di programmi di sensibilizzazione ed informazione, in collaborazione con enti ed istituzioni;
- b) sorveglianza negli ambiti destinati a parco regionale, nelle aree di particolare interesse naturalistico ed ambientale, nelle zone destinate a particolari vincoli di tutela, nelle zone in cui sono state accertate e siano presenti entità di particolare valore naturalistico ed ambientale e nelle altre zone ritenute meritevoli di tutela;
- c) vigilanza sui pericoli di degrado ambientale e relative cause, sullo stato di conservazione degli endemismi, dei biotopi e dei geotopi, o di realtà ambientali e paesaggistiche tipiche del territorio umbro;
- d) programmi e interventi di gestione faunistica;
- e) accertamento delle violazioni di disposizioni in materia ambientale.

Art. 53 Sanzioni

1. La violazione del presente Regolamento è punita con le sanzioni penali ai sensi dell'art. 30, comma 1, della L. n. 394/1991 e s.m.i.
2. Fatta salva la normativa vigente, il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento è altresì punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 1032,00 ai sensi dell'art. 30 comma 2 della L. n. 394/1991 e s.m.i.
3. Qualora la stessa violazione del presente Regolamento sia ripetuta dal medesimo soggetto nell'arco di 12 mesi, l'importo minimo della relativa sanzione è raddoppiato.

Titolo VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 54 Indennizzi

1. Il Parco provvede ad indennizzare i danni provocati a qualsiasi attività produttiva ed all'altrui proprietà in conseguenza delle proprie iniziative adottate.
2. Le richieste d'indennizzo devono essere presentate al Parco, opportunamente motivate e corredate della necessaria documentazione, comprovante l'effettività e la consistenza del danno subito. Il Parco, mediante sopralluogo di tecnici all'uopo preposti, provvede alla constatazione del danno effettivo. Qualora venga constatata la sussistenza dello stesso, il Parco entro 120 giorni dalla presentazione della denuncia, nei limiti dei fondi disponibili a tale scopo, ne liquida l'importo con opportuno provvedimento.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 della l.r. n. 9/1995, non sono indennizzabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, nonché da vincoli derivanti dall'applicazione del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. e dal recepimento delle Direttive comunitarie.

Art. 55 Modifiche al Regolamento del Parco

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 8, della l.r. n. 9/1995 e s.m.i., il presente Regolamento può essere modificato su iniziativa del Parco o su proposta di uno dei Comuni interessati, con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione e può essere sottoposto ad esame di aggiornamento almeno ogni tre anni.

2. Ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 9/1995 e s.m.i., il presente regolamento e le relative modifiche sono adottate con le stesse procedure del Piano del Parco ed approvate in via definitiva dalla Giunta regionale entro il termine di 60 gg. dal ricevimento.

3. Il Soggetto gestore può predisporre disciplinari di approfondimento su aspetti specifici che devono essere sottoposti ad approvazione sia da parte della Comunità del Parco che dalla Giunta regionale.